

Informazioni ai pazienti, agli operatori, alla Commissione Europea

Chiara Marinacci, Paolo Cardone, Simone Agger

Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria



Progetto Dir-Mi: azioni a supporto del processo di implementazione della Direttiva 2011/24/UE.

Corso Napoli, 3 aprile 2014

Agenda della sessione

1. **Informazioni per i cittadini:** quali informazioni, quali attori, meccanismi di interlocuzione
2. **Informazioni per gli operatori del SSN:** funzioni del Punto di Contatto Nazionale a supporto degli operatori; strumenti giuridici
3. **Informazioni alla Commissione Europea:** quali dati per il monitoraggio della Direttiva, strumenti e procedure per la rilevazione

Agenda della sessione

1. **Informazioni per i cittadini:** quali informazioni, quali attori, meccanismi di interlocuzione

Cure Ue, istruzioni per l'uso

Lorenzin: «Un'occasione di rilancio per il Ssn» - Ma il quadro va completato

Da oggi la "Schengen sanitaria" è più vicina. Anche se - perché le cure all'estero siano effettivamente a portata di paziente - bisognerà aspettare almeno un anno. Il tempo necessario a riempire di contenuti la cornice fissata con il Dlgs di recepimento della direttiva 2011/24/Ue, che ha avuto il via libera in Consiglio dei ministri il 3 dicembre scorso.

Già dallo scorso 25 ottobre la direttiva è ufficialmente entrata in vigore e teoricamente permette ai pazienti comunitari di spostarsi oltreconfine per ricevere un'assistenza di qualità o usufruire della telemedicina. Ma paletti e regole sono in gran parte ancora da fissare. Il testo varato dall'esecutivo Letta mette in piedi un'articolata architettura basata su autorizzazioni preventive, tariffe, rimborsi. Con tre premesse: l'accessibilità limitata alle cure inserite nei Livelli essenziali di assistenza, salvo deroghe regionali; la possibilità di ricevere solo un rimborso indiretto, dopo aver pagato di tasca propria; l'obbligatorietà del rimborso limitata all'assistenza fruita nell'ambito dei sistemi sanitari nazionali. Quindi, nell'alveo della salute pubblica. Restano esclusi dal campo di applicazione i servizi "long term care", i trapianti d'organo e i programmi pubblici di vaccinazione.

«La direttiva è una grande opportunità - ha spiegato il **ministro della Salute Beatrice Lorenzin** - perché ci consentirà di rilanciare le eccellenze all'estero, incrementando la nostra capacità di attrazione dei cittadini Ue». Appeal che fino a oggi è stato piuttosto scarso: sulla mobilità sanitaria internazio-

A patto che, aggiunge Alberti, «siano rispettate almeno due condizioni: riattivare gli investimenti in sanità fermi ormai da oltre dieci anni e immettere linfa nuova nelle schiere dei professionisti della sanità pubblica».

Ma il requisito perché la Schengen sanitaria funzioni anche in Italia è il Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, che sarà accessibile dal portale del **ministero della Salute**: qui cittadini e operatori troveranno tutte le informazioni su strutture, criteri e modalità dei rimborsi, tariffe ed eventuali autorizzazioni preventive, procedure di denuncia in caso di malpractice e le informazioni per la compilazione delle ricette mediche. Il decreto prevede infatti che per ottenere il rimborso di una serie di prestazioni vada prima chiesto il "permesso" alla Asl, che dovrà rispondere entro 30 giorni o entro 15 nei casi più urgenti.

A disposizione sia dei pazienti in entrata che di quelli in uscita, il **Punto di contatto nazionale - a cui potranno affiancarsi sportelli regionali - è il vero fulcro della direttiva. Il nuovo servizio prenderà avvio - ricordano ancora dal ministero - con l'entrata in vigore del provvedimento, dopo il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle commissioni parlamentari. Ma il portale che conterrà tutte le informazioni richieste dall'Unione europea sul nostro sistema sanitario necessiterà di tempi più lunghi: «Perché diventi pienamente operativo - sottolinea Gio-**

Sanità, Contact point per i pazienti Ue

In arrivo il Contact point nazionale sull'assistenza transfrontaliera. Durante la seduta di ieri il consiglio dei ministri ha dato il via libera allo schema di dlgs che recepisce la direttiva europea 2011/24 in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera in ambito comunitario. «Il Contact point nazionale, così come lo abbiamo strutturato», ha spiegato il ministro della sanità [Beatrice Lorenzin](#) a conclusione del consiglio dei ministri, «permetterà al paziente proveniente da un paese membro dell'Ue, di compiere una scelta informata e adeguata al suo caso clinico e, inoltre, permetterà al paziente di poter conoscere al meglio e in breve tempo i suoi diritti circa gli standard di qualità, sicurezza e accessibilità alle cure». Il Contact point avrà, infatti, la funzione di fornire: informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, comprese quelle sul diritto a fornire prestazioni specifiche o su eventuali restrizioni; informazioni relative agli standard e orientamenti di qualità e sicurezza definiti dallo stato membro di cura, comprese le disposizioni sulla vigilanza e sulla valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria; le informazioni circa l'accessibilità agli ospedali e le relative liste di attesa; le informazioni circa le condizioni di rimborso dei costi, le procedure di denuncia e i meccanismi di tutela, le possibilità amministrative e giuridiche disponibili per risolvere le controversie anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria. «Attraverso il recepimento della direttiva 2011/24 potremo rilanciare le nostre eccellenze all'estero», ha concluso il ministro [Lorenzin](#), «sarà, quindi, l'occasione per incrementare la nostra capacità di attrazione dei cittadini dei paesi dell'Unione attraverso una struttura ad hoc in grado di indirizzare i cittadini verso le strutture migliori in base alle loro esigenze».

1. Informazioni ai cittadini

Art. 6 Direttiva 24/2011/UE

- ✓ Ogni stato membro designa uno o più **Punti di Contatto Nazionali**
- ✓ Consentono ai cittadini di esercitare i loro diritti in materia di Assistenza Sanitaria Transfrontaliera
- ✓ Forniscono informazioni ai propri assistiti e agli assistiti di altri stati UE

standard e orientamenti di qualità e sicurezza definiti dallo Stato membro di cura

Obblighi informativi per lo Stato Membro di cura

art. 6, paragrafo 3

“ Per consentire ai pazienti di esercitare i loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, i punti di contatto nazionali dello Stato membro di cura forniscono loro le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, ivi comprese, su richiesta, le informazioni sul diritto di un prestatore specifico di prestare servizi o su restrizione al suo esercizio, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), nonché le informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente alla legislazione di detto Stato membro, come pure sulle possibilità giuridiche ed amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera”

informazioni pertinenti sugli standard e gli orientamenti di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, ivi comprese le disposizioni sulla vigilanza e sulla valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria, le informazioni su quali prestatori di assistenza sanitaria sono soggetti a tali standard e orientamenti, nonché le informazioni sull'accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità

Obblighi informativi per lo Stato Membro di affiliazione

art. 6, paragrafo 4

“ I punti di contatto nazionale dello Stato membro di affiliazione forniscono ai pazienti e ai professionisti sanitari le informazioni di cui all'articolo 5, lettera b). ”

informazioni sui loro diritti in detto Stato membro riguardo la possibilità di ricevere un'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i termini e le condizioni di rimborso dei costi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, e le procedure di accesso e definizione di tali diritti e sui mezzi di ricorso e tutela nel caso in cui i pazienti ritengano che i loro diritti non siano stati rispettati ai sensi dell'articolo 9. Nelle informazioni sull'assistenza sanitaria transfrontaliera si opera una chiara distinzione tra i diritti che i pazienti hanno in virtù della presente direttiva e i diritti risultanti dal regolamento (CE) n. 883/2004.

Funzioni principali del Punto di Contatto Nazionale

Stato A

Stato B

NCP A

NCP B





Diritti, procedure di rimborso e per eventuali ricorsi nello stato A

Prestatori di assistenza nello stato A
Standard di sicurezza e qualità nello stato A
Procedure di denuncia e meccanismi tutela nello stato A

Prestatori di assistenza nello stato B
Standard di sicurezza e qualità nello stato B
Procedure di denuncia e meccanismi tutela nello stato B

Diritti, procedure di rimborso e per eventuali ricorsi nello stato B



(Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera)

1. E' istituito presso il Ministero della salute il Punto di Contatto Nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera. E' fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di istituire propri punti di contatto regionali, al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni previste dal presente decreto al Punto di contatto nazionale.
2. Il Ministero della salute mette a disposizione del pubblico, tramite il proprio portale, le necessarie informazioni sul Punto di Contatto Nazionale, comprensive dei relativi contatti. Il Punto di Contatto Nazionale consulta le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie operanti sul territorio nazionale.
3. Il Punto di Contatto Nazionale facilita lo scambio di informazioni di cui al comma 5 e coopera strettamente con i Punti di Contatto Nazionale degli altri Stati Membri dell'Unione europea e con la Commissione europea.
4. Il Punto di Contatto Nazionale fornisce, su richiesta, informazioni nazionali degli altri Stati membri dell'Unione europea.
5. Al fine di consentire ai pazienti di esercitare i loro diritti di assistenza sanitaria transfrontaliera, il Punto di Contatto Nazionale fornisce loro le informazioni di cui all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 9, comma 8, del presente decreto, nonché le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, ivi comprese, su richiesta del paziente medesimo, le informazioni sul diritto di un prestatore specifico di prestare servizi o su ogni restrizione al suo esercizio. Esso fornisce, altresì, le informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente alla legislazione nazionale, come pure sulle possibilità giuridiche ed amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera. Il Punto di Contatto Nazionale fornisce, inoltre, informazioni relative ai dati da includere, ai sensi dell'articolo 12, nelle ricette mediche rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea e destinate ad essere spedite nello Stato italiano, ovvero rilasciate nello Stato italiano e destinate ad essere spedite in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Ulteriori prestazioni
soggette ad
autorizzazione
preventiva

6. Per le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, il Punto di Contatto Nazionale fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. Le regioni e le province autonome assicurano la tempestiva trasmissione per via telematica al NSIS delle ulteriori informazioni di organizzazione dei servizi erogati dai prestatori di assistenza sanitaria, necessarie per lo svolgimento delle funzioni da parte del Punto di Contatto Nazionale.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Punto di Contatto Nazionale, su richiesta, le informazioni di cui al presente articolo e all'articolo 6, comma 2, nonché tutte le altre informazioni e i dati necessari per le finalità ivi previste, anche per via telematica.
8. Il Ministero della salute attiva le necessarie procedure volte ad assicurare che le informazioni di cui al presente articolo siano facilmente accessibili e siano rese disponibili per via elettronica sul portale del Ministero della salute e in formati accessibili alle persone con disabilità.

Il Punto di Contatto Nazionale


- ❖ Back office tecnico-giuridico all'interno della DG Programmazione
- ❖ Visibilità e accesso alle informazioni, in collaborazione con la DG Comunicazione e DG Sistema Informativo
 - Area web bilingue dedicata
 - Accesso diretto (e-mail)







Ministero della Salute

Cerca nel sito

cerca

Urp | Contatti | PEC | FAQ | RSS | App per mobile | English version 

-  La nostra salute >
-  Temi e professioni >
-  News e media >
-  Ministro e Ministero >

Sanità internazionale

Cure nell'Unione Europea

Punto di contatto nazionale

Cure transfrontaliere

Come fare per... venire a curarsi in Italia

Come fare per... andare in un altro Paese Europeo per cura...

Prescrizioni mediche e continuità delle cure

Il Servizio Sanitario Nazionale

DOVESALUTE.GOV.IT

ovava le strutture sanitarie



Chi siamo e cosa facciamo

Il Punto di Contatto Nazionale Italiano (NCP), istituito presso il Ministero della Salute, fornisce ai pazienti le informazioni per facilitare l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'Unione Europea.

Le persone iscritte al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) Italiano possono richiedere al Punto di Contatto Nazionale italiano informazioni su:

- > autorizzazioni (condizioni e procedure)
- > cure rimborsabili
- > termini, condizioni e procedure di rimborso dei costi
- > procedure di ricorso, amministrative e giurisdizionali, per risolvere le controversie in caso di rifiuto di autorizzazioni e rimborsi
- > dati da includere nelle ricette mediche rilasciate in altro Stato dell'Unione Europea affinché siano accolte in Italia, e viceversa

Le persone assistite dal Sistema sanitario di un altro Paese dell'Unione Europea, possono chiedere le informazioni sopra riportate al Punto di Contatto Nazionale di tale Paese.

Possono invece chiedere al Punto di Contatto Italiano, informazioni su:

- > standard e orientamenti di qualità e sicurezza del SSN
- > prestatori di assistenza sanitaria (professionisti sanitari, ospedali e altri centri di cura) operanti in Italia, anche riguardo alla loro autorizzazione a fornire servizi o su eventuali restrizioni a loro carico
- > accessibilità agli ospedali italiani per le persone con disabilità
- > diritti dei pazienti in Italia
- > procedure di denuncia e altri meccanismi di tutela (ricorsi e reclami), nonché sulle possibilità giuridiche e amministrative disponibili in Italia per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera

Le corrispondenti informazioni, relative ai Sistemi sanitari degli altri paesi dell'Unione, possono essere richieste ai **Punti di Contatto Nazionali** competenti, direttamente o anche tramite il Punto di Contatto Nazionale italiano.

Le persone assistite dal Sistema sanitario di un qualsiasi Paese dell'Unione Europea possono inoltre ottenere direttamente da tutti i prestatori di assistenza operanti nell'Unione informazioni specifiche sulle cure da loro fornite, e in particolare su:

- > opzioni terapeutiche (tipologie di cure disponibili per una determinata malattia),
- > disponibilità delle cure (es. liste di attesa),
- > qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria da essi fornita
- > tariffe e onorari delle prestazioni sanitarie, dettagliati e comprensibili
- > iscrizione o autorizzazione a fornire prestazioni sanitarie
- > assicurazione o altri mezzi di tutela per la responsabilità professionale in caso di danni

I prestatori di assistenza sono inoltre tenuti a rilasciare fatture dettagliate e comprensibili

[Scrivi al NCP](#)

Multimedia

VIDEO



Vai direttamente a

- > [Dovesalute](#)
- > [FAQ - Campo di applicazione della direttiva e del regolamento](#)
- > [FAQ - Strutture e prestatori di assistenza sanitaria](#)
- > [FAQ - Procedure](#)
- > [FAQ - Reclami e rimedi giurisdizionali](#)
- > [FAQ - Continuità delle cure e prescrizioni mediche](#)

Indice A-Z

0-9	A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P	Q
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Segui il ministero



> Punto di contatto nazionale

Il Punto di Contatto Nazionale Italiano (NCP) fornisce ai pazienti le informazioni per l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'Unione Europea



National Contact Point
Healthcare in the European Union
Directive 2011/24/EU

> Cure transfrontaliere



Che cosa è l'assistenza transfrontaliera e quali sono i diritti dei pazienti in base alle principali norme che regolano la mobilità sanitaria nell'Unione Europea

Consulta le FAQ

- Campo di applicazione della direttiva e del regolamento
- Strutture e prestatori di assistenza sanitaria
- Procedure
- Reclami e rimedi giurisdizionali
- Continuità delle cure e prescrizioni mediche

> Come fare per... venire a curarsi in Italia



La normativa e le procedure che consentono agli assistiti dai Sistemi sanitari di altri paesi dell'Unione Europea di ricevere assistenza sanitaria in Italia

Multimedia

VIDEO



DOVESALUTE.GOV.IT
Trova le strutture sanitarie



Vai direttamente a

- > [Dovesalute - Trova le strutture sanitarie](#)
- > [FAQ - Campo di applicazione della direttiva e del regolamento](#)
- > [FAQ - Strutture e prestatori di assistenza sanitaria](#)
- > [FAQ - Procedure](#)
- > [FAQ - Reclami e rimedi giurisdizionali](#)
- > [FAQ - Continuità delle cure e prescrizioni mediche](#)

precedenti può dare origine a dei malfunzionamenti. Scarica gratuitamente l'aggiornamento del tuo browser.



Ministero della Salute



National Contact Point
Healthcare in the European Union
Directive 2011/24/EU



Italiano



English

DOVESALUTE.GOV.IT trova le strutture sanitarie

Dovesalute.gov.it è il servizio di ricerca realizzato dal Ministero della Salute che ti permette di consultare facilmente le informazioni sui servizi e le attività svolte dalle strutture sanitarie.

Si parte inizialmente con le strutture ospedaliere riconosciute come Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ma presto sarà possibile acquisire informazioni su tutti gli altri tipi di strutture sanitarie (ospedali, ambulatori, farmacie, etc.)

Ospedale

Cerca tra tutte le tipologie di struttura per ambito specialistico e località

Parola Chiave

es. allergologia, cardiologia, pronto soccorso

Luogo

es. CAP o luogo

Cerca

Oppure, se già la conosci, vai direttamente a

Nome della struttura

es. ISTITUTO REGINA ELENA

Cerca

© 2014 - Testata di proprietà del Ministero della Salute

[Crediti](#) | [Contatti](#) | [Note legali](#) | [Privacy](#)

A cura di: *Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali*
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario



Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
www.salute.gov.it

› Come fare per... andare in un altro Paese Europeo per curarsi



La normativa e le procedure previste in Italia che consentono agli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale Italiano di ricevere assistenza sanitaria in altri Paesi dell'Unione Europea

Cure urgenti nell'Unione Europea

Cure programmate nell'Unione Europea

Reclami e ricorsi per le cure nell'Unione Europea

› Prescrizioni mediche e continuità delle cure

Il riconoscimento delle prescrizione mediche rilasciate nel territorio dell'Unione Europea

› I punti di forza del Servizio Sanitario Nazionale

Universalità dell'assistenza sanitaria, solidarietà del finanziamento attraverso la fiscalità generale ed equità di accesso alle prestazioni. Questi i tre principi guida del nostro Servizio Sanitario Nazionale, nato il 23 dicembre del 1978.

Sono notevoli i punti di forza del nostro Servizio sanitario, riconosciuti negli anni da diversi organismi internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Ocse.

Sostanze pericolose Alcol **Alimenti** Ambiente

Animali Asma Assistenza ospedaliera

Assistenza sanitaria Assistenza territoriale

Controlli ufficiali Dipendenze **Farmaci**

Finanziamento Formazione Governo clinico

HIV/AIDS Incidenti Infortuni Internet Malattie

Malattie infettive Piani di rientro **Prevenzione**

Ricerca Risorse del SSN Salute del bambino

Salute mentale Scenario internazionale **Sicurezza**

Sicurezza alimentare **Sistema informativo**

Stili di vita Tumori Cosmetici Sangue Trasfusioni

Fertilità Governo locale Gravidanza Parto Vigilanza

NSIS Dispositivi medici Vaccinazioni Fondi

Emergenza-urgenza Qualità del SSN Salute della donna

Prodotti fitosanitari **Veterinari** Dati statistici Caldo

Commissioni e comitati Epatiti Ospedali **Piani sanitari**

Professioni sanitarie **Programmazione sanitaria**

Viaggiare

Le pagine più viste

- › Concorso Straordinario Farmacie
- › Concorso assegnazioni sedi farmaceutiche
- › Portale Trova Norme Salute
- › Test - Scopri il tuo fototipo
- › Prodotti fitosanitari - Risultato della ricerca della banca dati dei prodotti fitosanitari
- › Dispositivi medici - Elenco dei dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi

Indice A-Z

0-9	A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P	Q
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z



Documentazione dell'area tematica

Opuscoli e Poster





Ministero della Salute



Ministero della Salute

www.salute.gov.it

www.salute.gov.it/cureUE



Cure nell'Unione Europea

L'assistenza transfrontaliera

e i diritti del paziente

Curarti in Europa? E' un tuo diritto



La Direttiva 2011/24/UE riconosce il diritto a ricevere assistenza sanitaria in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Più precisamente, da oggi puoi:

- scegliere il professionista sanitario e la struttura sanitaria a cui rivolgerti per diagnosi e cure;
- ottenere più facilmente il riconoscimento delle ricette rilasciate in Italia o in un altro Stato dell'Unione Europea, sul territorio di ogni Stato membro;
- ricevere il rimborso delle spese da te sostenute per le prestazioni sanitarie ottenute e i farmaci o dispositivi medici acquistati, secondo le tariffe applicate dalla tua Regione o Provincia Autonoma;
- ricevere le informazioni sui tuoi diritti dal Punto di Contatto Nazionale, istituito presso il Ministero della Salute..

Come fare per...

chiedere l'autorizzazione

Prima di partire verifica se la prestazione sanitaria di cui hai bisogno rientra tra quelle per cui è necessario ottenere un'autorizzazione preventiva al fine di ricevere il rimborso delle spese che dovrai anticipare.

Puoi ottenere tale informazione dalla tua ASL di appartenenza o dal Punto di Contatto Nazionale.

L'autorizzazione preventiva deve essere richiesta alla ASL di appartenenza presentando apposita domanda corredata da certificazione medica. Nella domanda devono essere indicati almeno:

- l'indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui intendi usufruire;
- il luogo prescelto per la prestazione e il prestatore di assistenza sanitaria (struttura e/o professionista sanitario) presso cui intendi recarti.

La ASL dovrà comunicarti la concessione o il diniego dell'autorizzazione preventiva entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa. Il termine di 30 giorni verrà ridotto della metà nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione.



Ricordati che in assenza di autorizzazione potresti non ottenere il rimborso delle spese sostenute all'estero.

Come fare per...



ottenere il rimborso

Al tuo rientro potrai ottenere il rimborso delle spese delle prestazioni sanitarie ottenute nell'UE, presentando apposita domanda alla tua ASL di appartenenza corredata dalla certificazione originale medica e dalla fattura o ricevute fiscali in originale emesse dai prestatori di assistenza sanitaria.

La ASL dovrà rimborsarti nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Puoi farti fare un preventivo dal prestatore sanitario prescelto e verificare con la tua ASL di appartenenza quali spese ti saranno rimborsate al rientro.



Il rimborso riguarda solo le cure garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e, di norma, è pari al costo che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe sostenuto qualora la prestazione sanitaria fosse stata erogata in Italia, senza mai superare quanto hai effettivamente speso.

prescrizioni mediche

Con la prescrizione medica rilasciata in Italia potrai ottenere i farmaci e/o dispositivi medici in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Allo stesso modo con la prescrizione medica rilasciata in un altro Paese dell'Unione Europea potrai ottenere i farmaci autorizzati al commercio in Italia e/o dispositivi medici.

Rivolgiti al Punto di Contatto Nazionale per sapere quali dati deve contenere la prescrizione medica per agevolare il riconoscimento.

Potrai richiedere il rimborso del costo del farmaco e/o dispositivo medico acquistato nell'Unione Europea presentando apposita domanda alla tua ASL di appartenenza, allegando la prescrizione medica e la fattura o ricevuta di pagamento, tutto in originale.





Da sapere...

La Direttiva 2011/24/UE si affianca ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, già in vigore in Italia.

Avvalendoti dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 puoi programmare le cure e ricevere assistenza sanitaria diretta, ossia senza anticipare le spese, che restano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, se le stesse non possano essere prestate in Italia entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.

In questo caso hai sempre bisogno di ottenere dalla tua ASL di appartenenza l'autorizzazione preventiva.



Verifica con la tua ASL se le cure di cui necessiti rientrano nei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.

Prima di partire...

- rivolgiti al tuo medico che conosce il tuo stato di salute e può darti consigli adeguati;
- prendi informazioni sul professionista e/o sulla struttura sanitaria estera;
- verifica se devi richiedere un'autorizzazione preventiva;
- richiedi un preventivo di spesa al professionista e/o alla struttura sanitaria estera;
- accertati se hai diritto al rimborso e in che misura;
- verifica se puoi non anticipare le spese avvalendoti dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.

E se hai bisogno di maggiori informazioni rivolgiti al punto di contatto nazionale



National Contact Point
Health Care in the Union European
Directive 2011/24/EU

Compila la form di contatto all'indirizzo dell'area Cure nell'Unione Europea:
www.salute.gov.it/cureUE

All'interno del sito www.salute.gov.it

Ulteriori obblighi informativi a beneficio dei pazienti

art. 4, paragrafo 2 lettera b

I prestatori di assistenza sanitaria forniscano informazioni pertinenti per consentire ai pazienti di compiere una scelta informata, fra l'altro sulle opzioni terapeutiche, sulla disponibilità, qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria da essi prestata nello Stato membro di cura, e che gli stessi forniscano, altresì, fatture trasparenti e informazioni trasparenti sui prezzi, nonché sullo status di autorizzazione o di iscrizione dei prestatori di assistenza sanitaria, sulla loro copertura assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la loro responsabilità professionale

Stato A

Stato B

NCP A

NCP B



Diritti, procedure di rimborso e per eventuali ricorsi nello stato A

Prestatori di assistenza nello stato A
Standard di sicurezza e qualità nello stato A
Procedure di denuncia e meccanismi tutela nello stato A

Prestatori di assistenza nello stato B
Standard di sicurezza e qualità nello stato B
Procedure di denuncia e meccanismi tutela nello stato B

Diritti, procedure di rimborso e per eventuali ricorsi nello stato B



ASL



Stato A

Stato B

NCP A

NCP B



Diritti, procedure di rimborso e per eventuali ricorsi nello stato A

Prestatori di assistenza nello stato A

Standard di sicurezza e qualità nello stato A

Procedure di denuncia e meccanismi tutela nello stato A




PRESTATORI

Accessibilità per disabili
opzioni terapeutiche
disponibilità, qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria prestata
informazioni trasparenti sui prezzi
status di autorizzazione o di iscrizione
copertura assicurativa o altri mezzi di tutela
personale o collettiva per responsabilità professionale



ASL



Agenda della sessione

1. **Informazioni per i cittadini:** quali informazioni, quali attori, meccanismi di interlocuzione
2. **Informazioni per gli operatori del SSN:** funzioni del Punto di Contatto Nazionale a supporto degli operatori; strumenti giuridici

(Assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva)

2. L'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva è limitata all'assistenza sanitaria che:

- a) è soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e:
 - 1) comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte, o
 - 2) richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale; o
- b) richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o
- c) è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.

6. L'autorizzazione preventiva è negata nei seguenti casi:

- a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non può essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta;
- b) a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;
- c) l'assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura;
- d) l'assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia.

Stato A

Stato B

NCP A

NCP B

Diritti, procedure di rimborso e per eventuali ricorsi nello stato A

Prestatori di assistenza nello stato A

Standard di sicurezza e qualità nello stato A

Procedure di denuncia e meccanismi tutela nello stato A


Prestatori di assistenza nello stato B

Standard di sicurezza e qualità nello stato B

Procedure di denuncia e meccanismi tutela nello stato B

REGIONI

ASL



Verifiche sui prestatori: diritto di esercizio

Art. 9

4. Gli Stati membri di cura provvedono affinché le informazioni sul diritto di esercizio della professione da parte dei prestatori sanitari iscritti nei registri nazionali o locali stabiliti nel loro territorio siano, su richiesta, messe a disposizione delle autorità di altri Stati membri, a fini dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, in conformità dei capi II e III e delle misure nazionali che attuano le disposizioni dell'Unione sulla protezione dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, e il principio di presunzione di innocenza. Lo scambio di informazioni avviene attraverso il sistema di informazione del mercato interno, istituito ai sensi della decisione della Commissione 2008/49/CE, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (1).

Pocket guide giuridica

- ✓ Supporto del Progetto Dir-MI
- ✓ Rivolta ad operatori e professionisti del settore sanitario che sono coinvolti nell'attuazione delle disposizioni normative del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2011/24/UE

Contenuti

- I. Presentazione della Direttiva 2011/24/UE e Direttiva di esecuzione 2012/52/UE
- II. Direttiva 2011/24/UE e Regolamento (CE) 883/2004
- III. Il decreto legislativo sull'assistenza sanitaria transfrontaliera nel dettaglio

Presentazione della direttiva 2011/24/UE e della Direttiva di esecuzione 2012/52/UE

Principi e obiettivi generali delle Direttive europee che riguardano rispettivamente “l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera” e le “misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro”

Direttiva 2011/24/UE e Regolamento (CE) 883/2004

Principali differenze tra i due strumenti normativi in tema di:

- ✓ Rimborso dei costi
- ✓ Autorizzazione preventiva
- ✓ Tipologie di cure
- ✓ Prestatori di assistenza sanitaria

il Decreto Legislativo sull'assistenza sanitaria transfrontaliera nel dettaglio

Analisi ed illustrazione delle principali disposizioni del decreto legislativo quali:

- ✓ Autorizzazione preventiva (condizioni e procedure)
- ✓ Tariffe e rimborsi
- ✓ Informazioni sull'assistenza sanitaria transfrontaliera. Il Punto di Contatto Nazionale
- ✓ Riconoscimento delle prescrizioni mediche